



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

**Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai
sensi dell'articolo. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 9

d’iniziativa dei consiglieri Cestaro, Barbisan, Bet, Bisaglia, Cavinato, Ciambetti, Corsi, Dolfin, Finco, Pan, Puppato, Sandonà, Sponda, Vianello, Villanova e Zecchinato.

licenziato il **27 aprile 2022** nella seduta n. **58**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 43	37		6
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: la consigliera Silvia CESTARO

Correlatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

R e l a z i o n e

Relatore: la consigliera Silvia Cestaro

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la figura professionale del segretario comunale ricopre da sempre una funzione di fondamentale raccordo con gli organi elettivi di ciascun comune in cui prestano servizio, allo scopo di assicurare l'ordine e la continuità dei servizi, garantiti dagli enti locali e a beneficio della collettività tutta. Un ruolo indissolubilmente legato a quello del sindaco che procede alla nomina, la cui importanza è stata riconosciuta e valorizzata dall'ordinamento costantemente nel corso dei decenni, addirittura fin dalla legislazione preunitaria.

Tuttavia, la posizione giuridicamente disomogenea che colloca il segretario comunale in un rapporto di servizio con il comune ed al contempo in un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dell'Interno, alla luce delle recenti novità normative e alla contingente situazione economica del paese, impone un necessario ripensamento di questa figura. Infatti le passate riforme strutturali dell'ordinamento che hanno coinvolto gli enti territoriali nel loro insieme, sono di rado state accompagnate da altrettante efficaci misure di armonizzazione ed adeguamento normativo, cosicché da creare i presupposti per una valutazione d'insieme negativa sull'impatto della regolamentazione, anche per la disciplina vigente afferente i segretari comunali.

Va tenuto presente che, se da un lato con la riforma del Titolo V è stata riconosciuta all'ente locale autonomia di spesa ed autonomia di entrata, al contempo sono venute meno, o quanto meno ridimensionate le risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato. Si considerino inoltre le riforme successivamente intervenute, concernenti l'introduzione nel nostro ordinamento del principio del pareggio di bilancio ed in seguito dell'equilibrio tra entrate e spese. Il tutto ancora una volta accompagnato da una crisi economico sociale che ha colpito in primo luogo le amministrazioni locali, tradottasi in alcuni casi di leggi finanziarie ulteriormente limitanti nei confronti dei singoli comuni per quanto riguarda la voce attinente al trasferimento delle risorse statali.

Per i comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, l'onere della nomina del segretario comunale, al netto dell'importanza rivestita da questa figura per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, rappresenta oramai un onere non sempre sostenibile da un punto di vista economico per il bilancio, alla quale gli enti locali cercano di sopperire in altro modo attraverso convenzioni con altri comuni, con segreterie a scavalco difficili da rendere stabili e quando possibile con vicesegretari che comportano limitazione all'operatività.

Detto altrimenti, il ruolo e le funzioni esercitate dal segretario, integrano una prestazione lavorativa interamente organica all'ente e alle sue finalità, alla quale le amministrazioni locali non possono rinunciare in quanto obbligate per

legge ad avvalersi di una simile professionalità. Ad ogni comune è lasciato quindi l'obbligo di provvedere autonomamente a questa esigenza, ascrivendolo nel capitolo di spesa riservato al personale dipendente; e si consideri sul punto, come sollevato da recenti rimostranze sindacali, che sono oramai frequenti i casi in cui gli stessi enti locali non riconoscono la retribuzione di risultato o la maggiorazione di posizione a favore del segretario, con inevitabili ripercussioni al già grave problema della carenza di segretari comunali in tutto il territorio nazionale.

In sintesi: non è più eludibile l'avvio di un percorso di riforma che, da un lato, porti ad un'allocazione contabile delle spese di retribuzione del segretario comunale diversa da quelle per il personale dipendente degli enti locali e dall'altro cerchi di individuare nuove soluzioni per consentire ad ogni amministrazione locale di avvalersi di figure di segretario comunale, o quantomeno di potersi avvalere, nelle situazioni di emergenza e comunque in caso di vacanza della sede di segreteria, ed in alternativa alla già prevista figura del vicesegretario, non sempre applicabile, di soluzioni che consentano comunque di disporre di una figura di supporto tecnico giuridico qualificato per le attività istituzionali dell'ente, individuabile negli avvocati iscritti all'Albo professionale.

Nella seduta di presentazione del progetto sono state espresse sui temi proposti dal progetto di legge, vuoi condivisioni, vuoi esigenze di definizione anche di ulteriori profili connessi e funzionali, quali in particolare il tema della disciplina del regime di convenzione ed i limiti della sua attuale applicazione, al fine di individuare soluzioni che consentano di valorizzare gli esiti degli ultimi concorsi per l'accesso alla figura di segretario comunale con l'inserimento di nuove figure di segretario comunale nella fascia professionale di accesso alla carriera, innovando l'attuale disciplina delle convenzioni di segreteria fra comuni che, come attualmente strutturata, vanifica l'inserimento di tali nuove figure, atteso che prevede che la classe di segreteria delle convenzioni viene determinata sulla base della somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

I conseguenti approfondimenti hanno portato alla presentazione di due emendamenti in materia.

In particolare: l'articolo 1 nell'apportare, come da testo presentato, una modifica all'articolo 97 (concernente il ruolo e le funzioni dei segretari) del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), stabilendo che il contratto relativo al rapporto di lavoro del segretario viene stipulato al di fuori della dotazione organica, è stato integrato, in sede emendativa, con l'espressa previsione che i relativi oneri non concorrono a definire il tetto di spesa disponibile per il personale dipendente.

L'articolo 2, riformulato sotto il profilo tecnico ed integrato, al fine di recepire le osservazioni emerse in sede di esame, viene ora a recare disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, delegando il Governo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ("Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127") sulla base di una serie di principi e criteri direttivi proposti. In particolare trattasi: della previsione di soluzioni avanzate di aggiornamento e specializzazione degli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali; della previsione che per il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, venga contemplata la possibilità di

assumere, in regime di convenzione, la titolarità di ulteriori sedi della stessa fascia professionale, senza tuttavia superare il tetto complessivo di popolazione residente della fascia immediatamente superiore; nonché la previsione, ma limitatamente al compimento di atti afferenti il ciclo di programmazione e bilancio, in ordine alla possibilità di ricorrere ad un avvocato iscritto all'Ordine ed inserito in un elenco tenuto dalla "Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali", composto da avvocati esperti in diritto amministrativo e degli enti locali, nonché in contabilità pubblica, con oneri che non concorrono a definire il limite di spesa per il personale: e così riconducendo la soluzione proposta in capo alla suddetta Agenzia, ovvero al soggetto giuridico istituzionalmente preposto alla disciplina dell'ordinamento giuridico ed economico della figura dei segretari comunali e provinciali.

Completano l'articolato due disposizioni tecniche: l'articolo 3 che disciplina la decorrenza degli effetti della legge e l'articolo 4 che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi" della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", contiene la declaratoria di assenza di oneri per il bilancio statale.

In data 16 febbraio 2022 il provvedimento è stato illustrato nel corso della seduta n. 52 della Prima Commissione; nella seduta n. 58 del 27 aprile 2022 è stato esaminato ed approvato a maggioranza, previo accoglimento, come detto, di due proposte emendative.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Bisaglia, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà con delega Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari con delega Cecchetto, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Speranzon). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani e Possamai Giacomo).

**MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267,
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI” E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“6 bis. Il contratto relativo al rapporto di lavoro di cui al comma 6, è stipulato al di fuori della dotazione organica ed i relativi oneri non concorrono a definire il limite di spesa di personale.”.

Art. 2 – Disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

1. Con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 recante “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, è modificato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere soluzioni di aggiornamento e specializzazione degli iscritti all’albo professionale, anche in modalità e-learning;
- b) prevedere la possibilità che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, possa assumere, in regime di convenzione, la titolarità di ulteriori sedi della stessa fascia, e comunque senza superare il tetto complessivo di popolazione residente della fascia immediatamente superiore;
- c) prevedere la possibilità di ricorso, solo per il compimento di atti afferenti il ciclo di programmazione e bilancio, ad un avvocato iscritto all’Ordine ed inserito in un apposito elenco, costituito e tenuto dalla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e composto da avvocati con specifica esperienza e competenza in materia di diritto amministrativo, diritto degli enti locali e contabilità pubblica, con oneri che non concorrono a definire il limite di spesa per il personale.

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".....	4
Art. 2 – Disposizioni integrative in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.	4
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.....	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4